

CAMB/2018/32 del 19 aprile 2018

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio idrico integrato. Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa. Approvazione

IL PRESIDENTE

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/32

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 19 del mese di aprile alle ore 14:30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0002624 del 17/04/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	A
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio idrico integrato. Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa. Approvazione

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;

visto l'art. 7 comma 5 lett. g) della L.R. dell'Emilia Romagna n. 23/2011 s.m.i. che annovera tra le specifiche funzioni del Consiglio d'ambito di questa Agenzia quella di provvedere *"alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali"*;

premesso che:

- tra gli investimenti del Servizio Idrico Integrato, di seguito SII, da inserire nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) rientrano anche i cosiddetti investimenti di struttura, ovvero investimenti che di norma non riguardano i beni e/o le infrastrutture strettamente “strumentali” al SII, ma il cui utilizzo risulta tuttavia funzionale e necessario al gestore per una efficiente conduzione del SII;
- trattasi di investimenti funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII e, nel caso di gestore multi-utility, anche ad altri servizi gestiti dall’azienda;

rilevato che fino al 2011, ovvero nel periodo antecedente la regolazione introdotta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA, la rappresentazione degli investimenti di struttura negli atti contrattuali ed il rispettivo riconoscimento in tariffa è avvenuta secondo le modalità di seguito illustrate:

- nei Piani Operativi degli Interventi approvati dalle ex Autorità d’Ambito della Regione Emilia-Romagna era presente, in alcuni casi, un importo annuale individuato da un codice con denominazione “Investimenti di struttura”;
- per alcuni gestori l’importo annuale destinato agli investimenti di struttura non veniva rappresentato all’interno del Piano Operativo degli Interventi, ma veniva fissato altresì un limite massimo a tali investimenti all’interno del Disciplinare tecnico (allegato della Convenzione di gestione) o all’interno dei provvedimenti di approvazione tariffaria o dei Piani d’ambito;
- per altri gestori, infine, i documenti contrattuali in essere non disciplinavano tale aspetto;
- in sede di revisione tariffaria i suddetti investimenti di struttura venivano valutati, volta per volta, a consuntivo e riconosciuti in tariffa secondo i criteri assunti a riguardo dalle ex Autorità d’Ambito, laddove adottati;

dato atto che dal 2012 fino ad oggi:

- la rappresentazione degli investimenti di struttura negli atti contrattuali è avvenuta in continuità con il passato e che pertanto nelle programmazioni degli interventi fino ad oggi intervenute, per la maggior parte dei territori, non è stato inserito alcun importo dedicato agli investimenti di struttura;
- l’ammontare complessivo di tali investimenti, per finalità correlate alla definizione degli schemi regolatori in fase di approvazione tariffaria, è stato altresì compilato a consuntivo nelle stratificazioni dei cespiti concorrenti al calcolo dei costi di capitale riconoscibili in tariffa, tenendo conto dei criteri assunti in materia dalle ex Autorità d’Ambito laddove adottati e, in alcuni casi, delle richieste avanzate da taluni gestori;

ritenuto pertanto necessario:

- dare evidenza ai Consigli Locali degli importi relativi agli investimenti di struttura che concorrono alla definizione degli schemi regolatori in fase di approvazione tariffaria e che ricadono all’interno della pianificazione complessiva d’ambito;

- rendere omogeneo sull'intero territorio regionale la programmazione degli investimenti di struttura all'interno dei Programmi Operativi degli Interventi ("POI");
- consentire maggiore chiarezza e trasparenza nelle rendicontazioni relative allo stato di avanzamento dei POI e favorire le rispettive attività di controllo;

considerato che:

- la struttura tecnico-operativa dell'Agenzia, al fine di ottemperare alle suindicate finalità, ha predisposto un documento di consultazione contenente linee guida vincolanti per la definizione degli investimenti di struttura ai fini del loro inserimento nei POI e delle relative modalità di riconoscimento in tariffa;
- i temi trattati nel predetto documento riguardano nello specifico:
 - la definizione di "Investimenti di struttura" ai fini esclusivi della predisposizione del POI,
 - le modalità di inserimento degli investimenti di struttura all'interno del POI,
 - i criteri di quantificazione e aggiornamento del valore massimo degli investimenti di struttura all'interno del POI attraverso l'individuazione di un tetto di struttura a tali investimenti,
 - i criteri di quantificazione del valore massimo degli investimenti di struttura ammissibili in sede di predisposizione tariffaria e le modalità di riconoscimento in tariffa degli importi consuntivi;

considerato inoltre che il predetto documento è stato inviato a tutti i gestori del SII ai fini di consultazione con prot. PG.AT/2018/712 del 02/02/2018 i cui contributi e relative controdeduzioni risultano illustrate nell'Allegato B alla presente deliberazione;

ritenuto di approvare le Linee guida vincolanti per la definizione e quantificazione degli investimenti di struttura da inserire all'interno del Programma Operativo degli Interventi ("POI") e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa, Allegato A al presente atto e di esso parte integrante confermando, per le medesime motivazioni illustrate nel succitato Allegato B, l'impostazione generale assunta nel documento di consultazione;

precisato che, nelle more di una eventuale introduzione da parte di ARERA di un provvedimento specifico di regolazione in materia di investimenti di struttura, le disposizioni contenute nelle succitate Linee guida trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del prossimo schema regolatorio e pertanto in sede di consuntivazione degli investimenti di struttura realizzati a partire dall'annualità 2020;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa, Allegato A, così come risultante dal processo di consultazione illustrato nell’istruttoria, Allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nel documento di cui al precedente punto 1. trovano applicazione, nelle more di una eventuale introduzione da parte di ARERA di uno specifico provvedimento di regolazione in materia, a decorrere dall’entrata in vigore del prossimo schema regolatorio e pertanto in sede di consuntivazione degli investimenti di struttura realizzati a partire dall’annualità 2020;
3. di disporre l’invio della presente deliberazione e delle Linee guida allegate ad ARERA e ai Gestori del servizio idrico integrato operanti all’interno dell’ambito territoriale regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Servizio idrico integrato. Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa. Approvazione

1. Definizione degli investimenti di struttura e relativa modalità di inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”)

Si definiscono “Investimenti di struttura”, esclusivamente ai fini della predisposizione del POI, gli investimenti relativi all’acquisto/realizzazione di beni pluriennali il cui utilizzo è funzionale alla gestione del SII per i quali non è possibile un’attribuzione completa (in riferimento al valore complessivo dell’opera o del bene) ed esclusiva ad una specifica attività del SII (acquedotto, fognatura, depurazione). Sono fatte salve alcune eccezioni riportate in apposita sezione.

Nei casi in cui è possibile attribuire un investimento in maniera completa ed esclusiva ad una specifica attività del SII viene individuato all’interno del POI un singolo progetto con relativo codice identificativo.

Dalla suddetta definizione consegue che sono classificabili come investimenti di struttura, gli interventi che ricadono nelle seguenti casistiche:

- investimenti che risultano funzionali contemporaneamente a due o più attività del SII: ad esempio sono funzionali ai due segmenti di acquedotto e fognatura, oppure ai soli due segmenti di fognatura e depurazione, oppure sono funzionali contemporaneamente a tutte e tre le attività di acquedotto/fognatura/depurazione. In tal caso, con l’applicazione dell’*unbundling* contabile, il valore dei singoli investimenti sarà attribuito alle specifiche attività del ciclo idrico (acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche) in quota parte, attraverso l’applicazione dei driver definiti nella Deliberazione dell’AEEGSI n.137/2016;
- in caso di gestore multiutility, investimenti che oltre a risultare funzionali ad una o più attività del ciclo idrico, risultano anche funzionali ad altre servizi gestiti dall’azienda (es: gestione rifiuti, gas, teleriscaldamento, ecc.).

In tal caso nella contabilità del gestore il valore dei singoli investimenti viene attribuito preliminarmente al ciclo idrico e, successivamente, alle specifiche attività (acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche) in quota parte attraverso l’applicazione dei driver definiti nella Deliberazione dell’AEEGSI n.137/2016.

In caso di gestore multiutility ed anche “multiATO,” gli investimenti di struttura oltre ad essere condivisi da servizi differenti (gas, acqua, rifiuti, etc) possono essere utilizzati maniera condivisa anche da bacini territoriali differenti: pertanto nella contabilità del gestore il predetto driver terrà conto dell’ulteriore ripartizione tra territori.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono investimenti di struttura, gli investimenti riguardanti le seguenti casistiche:

Allegato A alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19 aprile 2018

- realizzazione o acquisizione di sedi/magazzini e rispettive manutenzioni straordinarie sulle parti edili o impiantistiche;
- acquisti di autoveicoli;
- acquisti di software: ad esempio software per la gestione della contabilità aziendale, dei server, degli accessi aziendali, della rete informatica, per la registrazione delle chiamate ai call center, per l'elaborazione e rappresentazione dei dati tecnici di telecontrollo, etc;
- acquisti di attrezzature per uffici e laboratori: ad esempio computer, scanner, monitor, stampanti, cellulari, macchine fotografiche, estintori, sigillatrici per laboratorio, scaffalature, carrelli elevatori, contenitori, videocamere, etc;
- acquisti di mobili e arredi per uffici e magazzini: ad esempio armadi, sedie, cassettiere, classificatori, scrivanie, etc;
- realizzazione di impianti nelle sedi: ad esempio impianti di rilevazione antincendio, di videosorveglianza, impianti elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, impianti idrosanitari, rete informatica, etc.

All'interno del POI sarà individuato lo specifico titolo cumulativo "investimenti di struttura" con relativo codice identificativo di progetto.

2. Eccezioni: inserimento negli investimenti diretti di cespiti relativi a più segmenti del servizio

Costituiscono un'eccezione, rispetto a quanto precedentemente riportato, i seguenti investimenti di struttura:

- cartografia elettronica: banca dati delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione;
- investimenti che comportano l'installazione di dispositivi fisici o amovibili finalizzati alla gestione e al controllo sulle reti e/o impianti del SII (a titolo esemplificativo telecontrollo, ponte radio, etc.).

Per tali cespiti potrà essere individuato nel POI uno specifico investimento diretto riportante il relativo Codice identificativo di progetto.

3. Criteri di quantificazione del valore massimo degli investimenti di struttura nel POI: individuazione del "tetto di struttura" ai fini dell'aggiornamento del POI

Ai fini della programmazione degli investimenti del SII all'interno del POI di ciascun gestore, per ciascun anno "n" del periodo regolatorio l'importo annuale degli "Investimenti di struttura" non può superare il valore definito dal **TETTO DI STRUTTURA (TS)**.

Per la definizione del TETTO DI STRUTTURA è stata operata una valutazione su quanto riconosciuto come investimenti di struttura al gestore del SII nel calcolo delle tariffe relative al periodo dal 2008 al 2014.

Sulla base di tali risultanze è stato calcolato per ciascun gestore il valore medio di riferimento per le annualità 2008-2014 il cui totale, esprime il valore medio regionale, è stato oggetto di riparto sulla base

Allegato A alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19 aprile 2018

dei volumi complessivi regionali fatturati nell'anno 2014 ottenendo un valore pari a 0,058 €/mc erogati annui.

Analogo procedimento è stato applicato prendendo a riferimento gli investimenti di struttura consuntivi messi a cespite dal gestore nelle annualità 2008-2014 che, parametrati ai volumi complessivi regionali fatturati nell'anno 2014, hanno fornito un coefficiente pari a 0,062 €/mc erogati annui.

La forbice di valori così ottenuta è stata rapportata al grado di realizzazione degli investimenti diretti del POI.

La rappresentazione degli investimenti di struttura consuntivi riconosciuti in tariffa (secondo la prima ipotesi di calcolo) e messi a cespiti dal gestore (nella seconda ipotesi) sono riportati, rispettivamente, nelle Tab. 1 e Tab. 2 di seguito allegate:

GESTORE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	VALORE MEDIO 2011-2014	VALORE MEDIO 2008-2014
	INVESTIMENTI STRUTTURA CONSIDERATI nel calcolo delle tariffe solo dal 2012 in poi (€/anno)								
AIMAG	714.534	1.200.390	4.724.395	809.266	587.509	896.949	961.994	813.930	1.413.577
AST TOANO	1.000	11.130	3.970	657	7.824	24.443	2.616	8.885	7.377
CADF	363.614	262.632	492.567	462.268	483.401	294.009	252.292	372.993	372.969
EMILIAMBIENTE	42.913	2.839.848	518.182	438.018	462.675	266.786	260.365	356.961	689.827
HERA BO	4.113.104	4.979.661	3.673.623	5.032.631	5.415.311	3.000.000	3.000.000	4.111.986	4.173.476
HERA FC	1.462.181	1.764.047	1.304.402	1.792.293	2.581.243	1.000.000	1.000.000	1.593.384	1.557.738
HERA FE	1.353.157	1.683.449	1.191.601	1.703.951	1.993.424	800.000	800.000	1.324.344	1.360.798
HERA MODENA	2.120.723	2.621.324	1.925.372	2.626.434	2.728.914	1.300.000	1.300.000	1.988.837	2.088.967
HERA RA	1.817.828	2.181.799	1.621.090	2.218.120	2.545.602	1.200.000	1.200.000	1.790.930	1.826.348
HERA RIMINI	1.731.231	2.043.265	1.526.664	2.075.675	3.057.555	1.200.000	1.200.000	1.883.308	1.833.484
TOTALE HERA	12.598.223	15.273.546	11.242.753	15.449.104	18.322.049	8.500.000	8.500.000	12.692.788	12.840.811
IRETI PARMA	1.700.060	1.235.587	1.100.427	1.570.273	453.048	644.774	679.411	836.877	1.054.797
IRETI PIACENZA	625.556	640.363	450.565	581.882	200.288	273.592	446.790	375.638	459.862
IRETI REGGIO EMILIA	1.971.152	1.655.028	1.117.956	1.730.305	514.721	915.192	826.743	996.740	1.247.300
TOTALE IRETI	4.296.768	3.530.978	2.668.948	3.882.460	1.168.057	1.833.558	1.952.944	2.209.255	2.761.959
MONTAGNA 2000	83.277	80.521	20.538	52007	48562	29329	15328	36.307	47.080
SORGEA	296.016	123.523	37.629	81004	30792	173392	44199	82.347	112.365
TOTALE REGIONALE	18.396.345	23.322.568	19.708.982	21.174.784	21.110.869	12.018.466	11.989.738	16.573.464	18.245.965

Tab. 1 - Investimenti di struttura 2008-2014 riconosciuti in tariffa

Allegato A alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19 aprile 2018

GESTORE	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	MEDIA 2011-2014	MEDIA 2008-2014	MEDIA 2008-2014 (senza anno di max e valori max per AIMAG ed EA)
	INVESTIMENTI STRUTTURA CONSUNTIVI MESSI A CESPITE DAL GESTORE (€/anno)									
AIMAG	714.534	1.200.390	4.724.395	809.266	587.509	896.949	961.994	813.930	1.413.577	847.160
AST TOANO	1.000	11.130	3.970	657	7.824	24.443	2.616	8.885	7.377	4.533
CADF	363.614	262.632	492.567	462.268	483.401	294.009	252.292	372.993	372.969	386.129
EMILIAMBIENTE	42.913	2.839.848	518.182	438.018	462.675	266.786	260.365	356.961	689.827	373.389
HERA BO	4.113.104	4.979.661	3.673.623	5.032.631	5.415.311	8.451.673	4.913.713	5.225.674	5.225.674	4.688.007
HERA FC	1.462.181	1.764.047	1.304.402	1.792.293	2.581.243	3.343.476	1.932.756	2.025.771	2.025.771	1.806.154
HERA FE	1.353.157	1.683.449	1.191.601	1.703.951	1.993.424	2.885.694	1.686.194	1.785.553	1.785.353	1.601.963
HERA MODENA	2.120.723	2.621.324	1.925.372	2.626.434	2.728.914	4.194.051	2.441.839	2.665.522	2.665.522	2.410.768
HERA RA	1.817.828	2.181.799	1.621.090	2.218.120	2.545.602	3.127.907	1.803.402	2.187.964	2.187.964	2.031.307
HERA RIMINI	1.731.231	2.043.265	1.526.664	2.075.675	3.057.555	3.943.344	2.282.224	2.379.994	2.379.994	2.119.436
TOTALE HERA	12.598.223	15.273.546	11.242.753	15.449.104	18.322.049	25.946.145	15.060.128	16.270.278	16.270.278	14.657.634
IRETI PARMA	1.700.060	1.235.587	1.100.427	1.570.273	453.048	644.774	679.411	1.054.797	1.054.797	1.123.134
IRETI PIACENZA	625.556	640.363	450.565	581.882	669.744	273.592	446.790	526.927	526.927	569.150
IRETI REGGIO EMILIA	1.971.152	1.655.028	1.117.956	1.730.305	514.721	915.192	826.743	1.247.300	1.247.300	1.302.651
TOTALE IRETI	4.296.768	3.530.978	2.668.948	3.882.460	1.637.513	1.833.558	1.952.944	2.829.024	2.829.024	2.994.935
MONTAGNA 2000	83.277	80.521	20.538	52007	48562	29329	15328	36.307	47.080	50.039
SORGEA	296.016	123.523	37.629	81004	30792	173392	44199	82.347	112.365	102.194
TOTALE REGIONALE	18.396.345	23.322.568	19.708.982	21.174.784	21.580.325	29.464.612	18.549.866	20.770.724	21.742.497	19.416.013

Tab. 2 - Investimenti di struttura 2008-2014 messi a cespite dal gestore

Conseguentemente i valori che si intendono utilizzare come TETTO DI STRUTTURA (TS) sono riportati di seguito nelle Fig. 1 e Fig. 2:

	Valore medio Investimenti di struttura 2008-2014 riconosciuti in tariffa	A	B	C		Valore medio Investimenti di struttura 2008-2014 messi a cespite dal gestore	A	B	C
		Volumi erogati nel 2014 (mc)	€/volumi regionali annui	TETTO DI STRUTTURA (TS) C = A*B (€)			Volumi erogati nel 2014 (mc)	€/volumi regionali annui	TETTO DI STRUTTURA (TS) C = A*B (€)
AIMAG	1.413.577	13.550.271	0,058	783.528	AIMAG	847.160	13.550.271	0,062	833.773
AST TOANO	7.377	420.801	0,058	24.332	AST TOANO	4.533	420.801	0,062	25.893
CADF	372.969	9.391.494	0,058	543.052	CADF	386.129	9.391.494	0,062	577.875
EMILIAMBIENTE	689.827	6.505.408	0,058	376.167	EMILIAMBIENTE	373.389	6.505.408	0,062	400.289
HERA BOLOGNA	4.173.476	70.891.689	0,058	4.099.224	HERA BOLOGNA	4.688.007	70.891.689	0,062	4.362.093
HERA FORLI' CESENA	1.557.738	25.519.947	0,058	1.475.659	HERA FORLI' CESENA	1.806.154	25.519.947	0,062	1.570.288
HERA FERRARA	1.360.798	18.545.294	0,058	1.072.359	HERA FERRARA	1.601.963	18.545.294	0,062	1.141.125
HERA MODENA	2.088.967	31.243.268	0,058	1.806.603	HERA MODENA	2.410.768	31.243.268	0,062	1.922.454
HERA RAVENNA	1.826.348	28.909.100	0,058	1.671.633	HERA RAVENNA	2.031.307	28.909.100	0,062	1.778.829
HERA RIMINI	1.833.484	28.969.550	0,058	1.675.128	HERA RIMINI	2.119.436	28.969.550	0,062	1.782.548
TOTALE HERA	12.840.811	204.078.847		11.800.607	TOTALE HERA	14.657.635	204.078.847		12.557.338
IRETI PARMA	1.054.797	22.487.000	0,058	1.300.283	IRETI PARMA	1.123.134	22.487.000	0,062	1.383.666
IRETI PIACENZA	459.862	21.387.000	0,058	1.236.677	IRETI PIACENZA	569.150	21.387.000	0,062	1.315.981
IRETI REGGIO EMILIA	1.247.300	31.860.000	0,058	1.842.265	IRETI REGGIO EMILIA	1.302.651	31.860.000	0,062	1.960.403
TOTALE IRETI	2.761.959	75.734.000		4.379.225	TOTALE IRETI	2.994.935	75.734.000		4.660.049
MONTAGNA 2000	47.080	2.412.146	0,058	139.479	MONTAGNA 2000	50.039	2.412.146	0,062	148.424
SORGEA	112.365	3.451.438	0,058	199.575	SORGEA	102.194	3.451.438	0,062	212.373
	18.245.965	315.544.405		18.245.965		19.416.014	315.544.405		19.416.014
18.245.965	TOTALE REGIONALE INVESTIMENTI STRUTTURA CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLE TARIFFE (VALORE MEDIO 2008-2014)				19.416.014	TOTALE REGIONALE INVESTIMENTI STRUTTURA MESSI A CESPITE DAL GESTORE (VALORE MEDIO 2008-2014)			
315.544.405	TOTALE VOLUMI EROGATI NEL 2014				315.544.405	TOTALE VOLUMI EROGATI NEL 2014			
0,058	€/volumi regionali annui				0,062	€/volumi regionali annui			

Fig. 1 - TS su investimenti struttura riconosciuti a tariffa

Fig. 2 - TS su investimenti messi a cespite dal gestore

4. Criteri di quantificazione del valore massimo degli investimenti di struttura ammissibili in sede di predisposizione tariffaria e modalità di riconoscimento in tariffa degli importi consuntivi

Si premette che nel computo degli incrementi tariffari relativi all'anno tariffario "n+2", rilevano i dati economici e di investimento relativi all'anno contabile "n" oggetto di verifica a consuntivo da parte dell'Agenzia.

Ai fini del controllo consuntivo degli investimenti di struttura relativi all'anno contabile "n", il gestore dovrà trasmettere tutti i dati necessari alla verifica di quanto segue:

$$A_{(n)} + B_{(n)} \leq C_n < TS_{(n)}$$

dove:

A_(n) = somma dei valori dei singoli beni di struttura iscritti a cespite nell'anno n, così come ammessi in tariffa a seguito di valutazione di ammissibilità da parte della struttura tecnica di Atersir;

B_(n) = somma del valore delle singole immobilizzazioni di struttura in corso al 31.12. dell'anno n così come ammessi e in tariffa a seguito di valutazione di ammissibilità da parte della struttura tecnica di Atersir;

C_(n) = importo complessivo degli investimenti di struttura, qualora definito, considerato nello schema regolatorio approvato per l'anno tariffario "n", che non necessariamente corrisponde o deve corrispondere nelle previsioni al tetto di struttura TS;

TS_(n) è il valore massimo degli investimenti di struttura, di competenza dell'anno contabile "n", considerato ammissibile nel computo dei costi di capitale della tariffa relativa all'anno "n+2", quantificato come segue:

$TS_{(n)} = (0,058 \text{ €/mc} \pm \text{ premialità/penalità}) * \text{ volume mc anno 2014}$

dove le penalità/premialità sono applicate in funzione del grado di realizzazione degli investimenti diretti del POI di competenza dell'annualità "n" secondo il seguente schema:

- **Penalità:** - **0,00058€/mc** per ogni punto % di scostamento in difetto della percentuale di realizzazione degli investimenti diretti del POI rispetto alla percentuale del 85%
- **Premialità:** + **0,0008€/mc** per ogni punto % di realizzazione degli investimenti diretti del POI compreso tra il 95% -100%.

In sintesi:

% di realizzazione investimenti diretti del POI (X)	TETTO DI STRUTTURA (TS)
95% < X ≤ 100%	0,058 €/mc + 0,0008 €/mc (per ogni punto % di realizzazione degli investimenti diretto del POI)
85% ≤ X ≤ 95%	0,058 €/mc * volume mc anno 2014
X < 85%	0,058 €/mc - 0,00058 €/mc (per ogni punto % di scostamento nella realizzazione degli investimenti diretti del POI)

NOTA – Tutte le percentuali verranno arrotondate all'unità.

Gli investimenti di struttura fissati nel POI non sono cumulabili negli anni successivi, pertanto, se l'importo complessivo degli investimenti di struttura rendicontato a consuntivo per l'annualità "n" risulta inferiore al rispettivo limite massimo per la medesima annualità, la differenza annua non potrà essere recuperata nelle annualità successive.

DEFINIZIONE INVESTIMENTI DI STRUTTURA E RELATIVA MODALITA' DI INSERIMENTO NEL POI

ISTRUTTORIA

Al fine di procedere alla redazione conclusiva del disciplinare inerente la definizione degli investimenti di struttura e relativa modalità di inserimento nel POI, oggetto di esamina da parte del Consiglio d'Ambito in data 31 gennaio 2018 come da o.d.g. trasmesso con lettera di convocazione a prot. PG.AT/2018/0000528 del 31/01/2018, si è inoltrata medesima bozza di disciplinare a tutti i gestori del SII per l'ottenimento di eventuali osservazioni da far pervenire entro e non oltre la data del 23 febbraio 2018 (prot. PG.AT/2018/0000712 del 02/02/2018).

A seguito di tale richiesta hanno provveduto a rispondere i seguenti gestori:

- Hera S.p.a. con prot. PG.AT/2018/0001344 del 23/02/2018;
- Ireti S.p.a. tramite email del 07/03/2018

Si riporta di seguito il riassunto delle osservazioni pervenute e la relativa istruttoria condotta.

Mittente	Riassunto Osservazione	Istruttoria
1 Hera Spa	<p>Osservazione 1a – Si ritiene non corretta la definizione di investimenti di struttura in quanto non allineata alla normativa <i>unbundling</i> definita da ARERA in materia di separazione contabile per il settore idrico (TIUC). Si richiede pertanto di considerare in tale definizione i soli investimenti afferenti ai servizi comuni in quanto non operativi e funzionali all'impresa nel suo complesso (es. sedi e magazzini, autoveicoli, sistemi informativi, attrezzature per uffici, mobili a arredi). Per quanto attiene gli investimenti, derivanti da strutture che prestano servizi condivisi a due o più attività dell'impresa, aventi natura prettamente operativa si richiede di procedere all'imputazione diretta con specifico codice identificativo di progetto.</p>	<p>Accolte parzialmente.</p> <p>Si ritiene di disciplinare la tematica senza operare le distinzioni definite dall'Autorità in materia di separazione contabile <i>unbundling</i> in quanto le stesse, in parte, derivano da scelte gestionali di tipo discrezionale che non permettono necessariamente una omogeneità di applicazione.</p> <p>Si ritiene di accogliere in parte l'istanza di imputazione diretta con specifico codice identificativo di progetto per quanto attiene i seguenti investimenti operativi (costituiscono pertanto eccezione esclusiva e tassativa rispetto agli investimenti di struttura):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cartografia elettronica: banca dati delle reti di acquedotto, fognatura e depurazione; - Investimenti che comportano l'installazione di dispositivi fisici o amovibili finalizzati alla gestione e al controllo sulle reti e/o impianti del SII (ad es. telecontrollo, ponte radio, ecc..)
Ireti Spa	<p>Osservazione 1b – Si ritiene non corretta la definizione di investimenti di struttura alla luce della normativa <i>unbundling</i> di ARERA. Pertanto si richiede di allineare tale definizione alla classificazione fornita dall'Autorità nazionale includendo i soli investimenti derivanti dallo svolgimento di servizi comuni (es. sedi e magazzini, autoveicoli, sistemi informativi, attrezzature per uffici, mobili a arredi).</p>	

2	Hera Spa	<p>Osservazione 2 – Si osserva che, la valutazione operata nella determinazione del valore massimo degli investimenti di struttura (cd. tetto di struttura), prende a riferimento il periodo temporale 2008-2014. Si richiede che debba essere considerato un lasso temporale più ampio 2008-2017.</p>	<p>Non accolta. Si ritiene che il periodo considerato 2008-2014 (7 anni di dati) sia congruo in considerazione dei dati consuntivi disponibili per tutti i gestori del SII in forma validata.</p>
3	Hera Spa	<p>Osservazione 3 – Si ritiene di fondamentale importanza accertare l'omogeneità dei criteri utilizzati dai vari gestori per la rendicontazione degli investimenti di struttura. Si richiede pertanto una verifica in tal senso e, se necessario, un adeguamento nelle risultanze di rendicontazione.</p>	<p>Si conferma l'uniformità dei criteri di rendicontazione degli investimenti di struttura da parte di tutti i gestori del SII: sono sempre stati rendicontati nel loro costo pieno (diretto) e non ripartiti in quota parte sugli investimenti diretti.</p>
4	Hera Spa	<p>Osservazione 4 – Non si condivide di istituire un meccanismo di premi/penalità a valere sugli investimenti diretti in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARERA ha appena istituito un meccanismo di premi/penalità sulla qualità tecnica, pertanto si duplicherebbe il medesimo meccanismo di regolazione; - ARERA ha annunciato di voler integrare il meccanismo perequativo istituito con la componente UI2 attraverso un ulteriore meccanismo di tipo allocativo 	<p>Non accolta. Si ritiene di mantenere il meccanismo di premi/penalità nelle more della definizione da parte di ARERA di una specifica regolazione per gli investimenti di struttura, al fine di scongiurare eventuali comportamenti opportunistici del gestore volti a privilegiare la realizzazione di investimenti di struttura a scapito di un adeguato grado di realizzazione degli investimenti diretti. Si osserva infine che il meccanismo di premi/penalità introdotto non è speculare a quanto disciplinato da ARERA.</p>
5	Hera Spa	<p>Osservazione 5 – Poiché la realizzazione degli investimenti dipende spesso da variabili esogene, non dipendenti dalla volontà del gestore (autorizzazioni, permessi, ecc...) si propone di considerare una media annua di investimenti di struttura calcolata su un periodo quadriennale corrispondente al periodo di regolazione tariffaria.</p>	<p>Non accolta. Valgono le considerazioni espresse in precedenza pertanto si ritiene di mantenere il criterio di non cumulabilità proposto.</p>

Il disciplinare allegato alla delibera tiene conto anche della precedente istruttoria.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 32 del 19 aprile 2018

Oggetto: **Servizio idrico integrato. Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa. Approvazione**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 19 aprile 2018

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 5 luglio 2018

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna